



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
ECOLOGIA - AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE

VIA SIPIONE N. 73- 96019 Rosolini SR

ecologia@pec.comune.rosolini.sr.it/ protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 37 del 03-05-2018 ECOLOGIA - PROTEZIONE CIVILE

REG. GENERALE N. 214

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, PROVE STRUTTURALI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E MISURA E CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER L'INTERVENTO "LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO DELL'EDIFICIO, SEDE UFFICI COMUNALI DI VIA TOBRUK" ROSOLINI SR CUP: J29B18000030002 "ANNULLAMENTO VERBALI DI GARA"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

In data 22/02/2018 veniva pubblicato l'avviso in oggetto per la selezione dei candidati da invitare per la partecipazione alla procedura negoziata da esperirsi presso la centrale unica di committenza, fissando il termine perentorio di presentazione per il 12/03/2018 ore 12,00 pena l'esclusione,

che la commissione di gara nominata giusta determina n.26 del 19/03/2018 insediandosi in prima seduta in data 26/03/2018 ammetteva i concorrenti, che avevano fatto pervenire la propria istanza nella stessa giornata del 12/03/2018 anche se in orario successivo a quello fissato nell'avviso, come da attestazione del protocollo, ed escludeva le richieste pervenute in data 13/03/2018

che analizzati i requisiti dei concorrenti provvedeva all'ammissione degli aventi titolo e in seduta continuativa esperiva il sorteggio per la scelta delle ditte da invitare,

che l'arch. Gaetano Gravagna con studio in Tremestieri Etneo escluso in quanto come documentato dall'ufficio protocollo la sua offerta perveniva in data 13/03/2018 ore 9.45 un giorno dopo i termini perentori previsti nell'avviso sostenendo che la stazione appaltante non aveva consentito la trasmissione via Pec. Come previsto degli articoli 48 e 65 del D.lgs. 82/05 presentava ricorso avverso l'esclusione, diffidando la stazione appaltante, per aver eseguito una disparità di trattamento rivendicando il principio di parità di trattamento, sostenendo, che la consegna era stata effettuata il 12/03/2018 ore 13 come da attestazione postale,

che contestualmente rivendicando le linee guida dell'ANAC n. 4 del D.lgs. 50/2016 art. 4.2.3 contestava l'assenza di evidenza pubblica della data del sorteggio, ed evidenziava la violazione all'art. 53 comma 2-3-4 per aver pubblicato il verbale di gara riportando i nomi dei professionisti estratti.

Preso atto dell'avviso di gara e dei verbali di gara,

Ritenuto che il bando di gara è "Atto Amministrativo a carattere normativo e costituisce *lex specialis* della procedura, rispetto alla quale l'eventuale *jus superviens* di abrogazione o di modifica di clausole, non ha effetti innovativi" il bando di gara, secondo l'orientamento di parte della dottrina assume le caratteristiche di "Invito a offrire" in base alle condizioni prescrittive del Bando avendo rispettato quanto riportato nella sentenza del 21/06/2006 n. 3703 Consiglio di stato sezione V. che l'AVCP con parere 2014 stabilisce che la Commissione di gara, in attuazione di quanto prescritto dal disciplinare, procede legittimamente all'esclusione del concorrente che abbia utilizzato una modalità di recapito diversa da quelle consentite (cfr. In tal senso, cfr. Parere Autorità n. 99 dell'8 novembre 2007; pec. N. 63 del 7 aprile 2011) .

Richiamato il principio espresso dal Tar Campania, Napoli, sez. V, con la sentenza n. 6296 del 2 dicembre 2014 con la quale ha respinto il ricorso presentato da una società che aveva contestato la legittimità del diniego opposto dalla stazione appaltante alla richiesta di posticipare il termine di presentazione delle offerte.;

Richiamata la sentenza del 17 gennaio 2017 n. 170 di Consiglio di Stato, sezione VI che stabilisce *“È legittima l'esclusione, stabilita dalla stazione appaltante, di un'offerta che è pervenuta con il ritardo di un giorno rispetto alla scadenza,”*

Esaminato l'art. 4.2.3 delle linee guida ANAC n. 4 ,

Evidenziato l'art. 53 commi 2,3 e 4.

Visto il contenuto dell'avviso, nonché l'art. 6 limitatamente alle clausole di esclusione.

Considerato quanto riportato nell'avviso *“che l'Amministrazione sarà libera di non procedere con gli inviti alla procedura negoziata e/o di avviare altre procedure e si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa”*

DETERMINA.

L'annullamento in autotutela dei verbali di gara per non aver con adeguati strumenti di pubblicità reso nota la data e il luogo di espletamento del sorteggio e per le ragioni riportati all'art. 53 commi 2,3,4 del d.lgs. 50/2016.

Rimanda gli atti di gara al presidente della commissione, al fine di rispettare scrupolosamente quanto previsto dal bando.

- *termini di consegna, e rispetto delle clausole contenute all'art. 6 dell'avviso, e per quanto riportato nelle sentenze in premessa richiamate.*
- *pubblicità per tramite l'albo pretorio della data ad evidenza pubblica designata al sorteggio,*
- *pubblicare gli atti di gara con l'esclusione dell'ultimo verbale riportante i nominativi dei sorteggiati.*

Disporre la pubblicazione sul sito web comunale della presente e all'albo pretorio del Comune.

Di inviare copia della presente all'ANAC.

Il Responsabile del VIII Settore
Geom. Giuseppe Vindigni

